



ORDINANZA N. 526 DEL 13/12/2016

SERVIZIO Tutela dell'Ambiente

Oggetto:

Disposizioni per la lotta all'inquinamento atmosferico causato dalle polveri sottili (PM10) –Misure contingibili ed urgenti - Modulo 1-

Responsabile: **FOSSI EMILIANO**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



OGGETTO: Disposizioni per la lotta all'inquinamento atmosferico causato dalle polveri sottili (PM₁₀) – Misure contingibili ed urgenti - Modulo 1-

II SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

VISTA la "Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell'aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10 ;

VISTO il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" finalizzato ad ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente ;

VISTA la Direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente, con la quale si stabiliscono i limiti per la qualità dell'aria per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossido di azoto, particelle e piombo (SO₂, NO_x, NO₂, PTS, Pb);

VISTA la Direttiva 2000/69/CE del 16 novembre 2000, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente, con la quale si stabiliscono i limiti per la qualità dell'aria per Benzene e Monossido di Carbonio;

VISTO il decreto ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 di recepimento delle due direttive predette, che stabilisce valori limite e termini precisi entro i quali detti valori limite devono essere raggiunti (2005 e 2010) per materiale particolato, biossido di azoto ed ossidi di azoto, benzene, biossido di zolfo, piombo, e monossido di carbonio, e al tempo stesso ribadisce la competenza dei Sindaci ad adottare le misure di limitazioni della circolazione di cui all'articolo 7 comma 1 lettera a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183 "Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria";

VISTA la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1325 del 15 dicembre 2003 "Presenza d'atto della valutazione della qualità dell'aria ambiente e adozione della classificazione del territorio regionale, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999 e del decreto ministeriale 261/02. Abrogazione della delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1406/01", che classifica il territorio del Comune di Campi Bisenzio come zona di risanamento, in quanto presenta superamenti dei valori limite previsti dalle direttive CE in materia di qualità dell'aria recepite con il citato decreto ministeriale 2 aprile 2002 n. 60, per più di una sostanza inquinante, ed è pertanto tenuto ad adottare ed attuare le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite per tali inquinanti entro i termini stabiliti dalla citata normativa;

Comune di Campi Bisenzio
-Città Metropolitana di Firenze-



VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n° 964 del 12/10/2015 “Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 155/2010”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n° 1182 del 09/12/2015 “Nuova identificazione delle aree di superamento, dei Comuni soggetti all’elaborazione ed approvazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi della L.R. 9/2010;

CONSIDERATO inoltre che per l’Agglomerato di Firenze occorre adottare provvedimenti di limitazione del traffico, sia in modo strutturale che in modo contingibile ed urgente;

PRESO ATTO che il Comune di Campi Bisenzio rientra nell’Agglomerato di Firenze, zona nella quale le amministrazioni comunali sono tenute ad approvare i PAC e mettere in atto provvedimenti per ridurre i rischi di superamento dei limiti del parametro polveri sottili PM10;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del 1 agosto 2016 n. 814 “L.R. 9/2010 Norme per la tutela della qualità dell’aria. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi sia strutturali che contingibili e urgenti.” con la quale la Giunta Regionale approva, ai sensi della L.R. n. 9/2010 art. 2 comma 2 lett. g), le linee guida per la redazione dei Piani di Azione Comunale (PAC);

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 27 giugno 2016 n. 364 “*Approvazione schema di protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze per il coordinamento dei comuni dell'Agglomerato di Firenze per la riduzione dell'inquinamento atmosferico;*

PRESO ATTO che la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze hanno sottoscritto nel settembre 2016 tale protocollo d’intesa anche; per il coordinamento delle azioni dei Comuni dell’Agglomerato di Firenze al fine dell’abbattimento delle polveri sottili e della prevenzione dell’inquinamento atmosferico, istituendo apposito collegio tecnico rappresentato da almeno un membro per comune;

VISTA la recente deliberazione della G.M. n.140 del 15/11/2016 con la quale sono stati approvati i provvedimenti contingibili e urgenti, ai sensi della L.R. n. 9/2010 e della D.G.R.T. n. 814/2016, per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite per il parametro polveri sottili PM10.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. che per i motivi indicati in premessa, dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, nei periodi compresi tra il **1 Gennaio ed il 31 Marzo** ed il **1 Novembre ed il 31 Dicembre di ogni anno**, è in vigore il divieto di accensione di fuochi all’aperto e abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali o altro, su tutto il territorio comunale.

Comune di Campi Bisenzio
-Città Metropolitana di Firenze-



2. Negli stessi periodi si raccomanda la cittadinanza di adottare i seguenti accorgimenti:

- Evitare l'utilizzo di legna in caminetti aperti e stufe, a meno che questi non siano l'unica fonte di riscaldamento o siano inseriti in un processo di produzione;
- Contenere i consumi energetici, evitando inutili sprechi, nella gestione degli impianti di riscaldamento (attraverso una corretta regolazione degli orari di accensione, il controllo della temperatura massima).
- Ricorrere, per gli spostamenti, il più possibile a mezzi pubblici o mezzi di trasporto non inquinanti;
- Attenersi all'osservanza di rispettare le disposizioni presenti nel Codice della Strada, relativamente alla necessità di spegnimento dei motori dei veicoli in sosta.

in deroga al divieto di cui al precedente punto 1a) in occasione di feste tradizionali o sagre paesane è consentita l'accensione di fuochi liberi a cielo aperto utilizzando esclusivamente materiale di origine vegetale asciutto ed assicurando un adeguato servizio antincendio a carico degli organizzatori della manifestazione. L'accensione del falò deve essere comunicata con preavviso scritto entro 72 ore dall'evento, alla Polizia Municipale del Comune di Signa e al Responsabile della Protezione Civile.

RICORDA

L'accensione degli impianti di riscaldamento è regolata dalla seguente normativa:

- D.P.R. n. 412/1993 – artt. 2, 3 e 4 – allegato A;
- D.P.R. n. 74/2013 – artt. 3, 4 e 5
- Regolamento Regionale - D.P.G.R. 3 marzo 2015, n. 25/R – art. 6

La quale stabilisce che gli impianti termici in regime ordinario possono essere accesi nel periodo compreso tra il 01/11 ed il 15/04, per una durata giornaliera massima di 12 ore, con temperature sotto riportate:

- 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

COMUNICA

- Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al ricorso al T.A.R. Toscana, entro 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

AVVERTE

- Che la violazione del divieto stabilito con la presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 con somma da euro 25,00 a euro 500,00.

DISPONE

- Che il personale designato all'espletamento dei servizi di polizia stradale, cui gli Artt. 11 e 12 del D.L.

Comune di Campi Bisenzio
-Città Metropolitana di Firenze-



-
- 30/04/1992 n. 285, e' incaricato del controllo sulla applicazione del presente provvedimento;
- L'abrogazione delle precedente ordinanza n. 92 del 27 marzo 2012.

IL SINDACO
Di Campi Bisenzio
Emiliano Fossi